

a parità con i cittadini di razza ebraica che, in virtù di altre successive disposizioni di carattere ugualmente eccezionale, potevano esercitare sotto determinato condizioni la loro professione. Pertanto, non era necessaria una ulteriore norma legislativa per regolare l'esercizio di un'attività preclusa agli ebrei stranieri dalla legge del 1938, o la legge del 1939 non doveva prendere in considerazione lo stato professionale di stranieri autorizzati soltanto a risiedere nel regno, ma che non potevano godere di alcun privilegio rispetto alla generalità dei professionisti di nazionalità straniera.

Ciò posto, la commissione centrale non ha invaso la sfera del potere legislativo riconoscendo un divieto stabilito dalla legge in vigore, o la sua pronuncia, sia pure per motivi parzialmente diversi, non merita censura. — *Omissis.*

Per questi motivi, rigetta, ecc.

SEZIONI UNITE, 5 maggio 1943 — CASATI P. *Presidente* — FELICI *Estensore* — CONFORTI P. M. (conf.) — Gottlieb (avv. Scianotta, Porroca) — Prefetto di Genova (avv. dello Stato).

Razza italiana (Provvedimenti per la difesa della) — Controversia sulla appartenenza alla razza ebraica — Competenza esclusiva del ministro dell'interno — Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza, art. 26.

La questione sulla appartenenza alla razza ebraica è decisa esclusivamente alla competenza del ministro dell'interno, e non può essere decisa dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in sede di ricorso contro la deliberazione del relativo sindacato professionale (1).

*Omissis.*

Il ricorrente censura la denunciata decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, istituita a norma del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, perchè chiamata, detta commissione, in sede di impugnativa, a giudicare della cancellazione dall'albo dei medici di Genova, di esso ricorrente, l'ha tenuta ferma, preliminarmente decidendo sulla contestata appartenenza dello stesso alla razza ebraica, su questione, cioè, espressamente riservata alla speciale competenza del ministro dell'interno, a termini dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La censura è fondata. Dispone, invero, detto articolo che le questioni, quindi, tutte le questioni, relative all'applicazione di detto decreto, quelle, cioè, concernenti l'appartenenza alla razza ebraica, debbano essere risolte, caso per caso, dal ministro dell'interno, sentiti i ministri eventualmente interessati e previo parere di una commissione da lui nominata. Orbene, che il ricorrente avesse, con la sua difesa sollevato una questione di appartenenza alla razza ebraica, non è luogo a dubitare, in quanto egli assumeva che, secondo la propria legge nazionale, la legge ungherese, egli non dovesse essere considerato ebreo; invocava, cioè, giusta l'art. 17 delle preleggi, l'applicazione della propria legge nazionale per respingere l'adozione, al suo caso, delle norme restrittive stabilite per i professionisti di razza ebraica.

La decisione impugnata ha respinto l'assunto difensivo, sotto il riflesso che unica agevolazione concessa agli

ebrei stranieri, residenti nel territorio nazionale, sposati con persone di cittadinanza italiana, sia la loro non espulsione dal territorio del regno e che la dedotta qualità di cittadino straniero non potesse concitare al ricorrente trattamento diverso e migliore di quello riservato ai cittadini italiani di razza ebraica. In altri termini, la decisione impugnata ha ritenuto che vi fossero ragioni giuridiche ineccepibili per attendere la tesi del ricorrente circa la dedotta non appartenenza alla razza ebraica e per negargli, in conseguenza, la permanenza nell'albo professionale. Con siffatta statuizione, la commissione centrale ha esorbitato dai limiti riservati alla propria competenza ed invaso la sfera di altra giurisdizione, quella, cioè, del ministro dell'interno. Ed invero, la competenza a giudicare circa l'esercizio nell'albo professionale presuppone che sia pacifica o già risolta, in sede propria, la questione di razza. Ciò non essendo, la commissione centrale non avrebbe potuto ritenere dischiuso l'albo alla propria competenza, neppure sotto il riflesso di una decisione *incidenter tantum*, sull'appartenenza alla razza ebraica, in quanto anche siffatta più ristretta potestà le è negata dall'art. 33 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, quella, appunto, che disciplina l'esercizio delle professioni dei cittadini di razza ebraica. Detto articolo è, infatti, esplicito nel senso che ogni questione, quindi tutte le questioni di razza, nessuna esclusa, sono decise dal ministro dell'interno, a norma dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Non occorre, tuttavia, che la commissione centrale si spogliasse di decidere definitivamente sul reclamo contro la cancellazione dall'albo, bastando che essa sospendesse di provvedere, al riguardo, sino all'esito del giudizio da parte del ministero dell'interno. — *Omissis.*

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

3ª SEZIONE, 29 gennaio 1943 — MIRABILE *Presidente* — CAMBONI *Estensore* — RICCIARDELLI P. M. (conf.) — Grilletti (avv. Precone) — Ditta Boga e Villa (avv. Fossati).

Vendita — "Genus" — Specificazione — Infungibilità — Mancata consegna di "res certa" — Danni risarcibili — Codice civile del 1865, art. 1227, 1229 — Codice civile vigente, art. 1223.

Anche nelle vendite di cose appartenenti alla massa, se i contraenti procedono ad una scelta qualitativa in relazione alla destinazione della res, questa che ha i caratteri obbiettivi di genus e quindi di fungibilità nella massa, in seguito ad una valutazione subbiettiva dipendente da un criterio di selezione, acquista la qualità di species. In tal caso la res non diventa obbiettivamente infungibile, ma della infungibilità ripete le conseguenze giuridiche.

L'inadempienza nella consegna della res certa, quale è stata predotta in contratto, dà luogo al risarcimento del danno, che non può essere contenuto nella differenza fra il prezzo pattuito e quello di mercato, bensì dev'essere adeguato alla diminuzione patrimoniale accertata al momento in cui è dichiarata giudizialmente la risoluzione del contratto (2).

*Omissis.*

Col primo mezzo la Ditta Grilletti impugna la sentenza denunciata per avere ritenuto che la vendita di n. 17

(1) Con la sentenza 2 luglio 1942 (1942, I, 1, 514) le sezioni unite hanno ritenuto la competenza della corte dei conti a decidere la questione se un insegnante elementare di razza ebraica, dispensato dal servizio in base alla legge razziale, abbia diritto al trattamento di quiescenza pur non avendo compiuto il de-

cennio di servizio. — Per altra questione in tema di applicazione della legge razziale, v. la sentenza che precede.

(2) Sul passaggio del rischio nella vendita di genus, v. da ultimo: cass., 29 luglio 1941, n. 2412 (nostro *Massimario* 1941, col. 1023).